

"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE  
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE CITTADINE"

COMUNE DI ROSOLINI  
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA



ALLEGATO ALLA ACCIARA  
DEL COMMISSARIO REGIO

N. 32 DEL 16-3-94

1) Al fine di ottenere chiarezza e trasparenza di rapporti fra i cittadini e fra le libere forme associative e la Pubblica Amministrazione, il Comune istituisce l'Albo comunale delle libere forme associative e ne disciplina, attraverso apposito regolamento, la tenuta del registro.

2) Hanno diritto di iscrizione all'Albo le organizzazioni di volontariato che abbiano negli appositi regolamenti i requisiti appresso indicati e che allegino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

3) La determinazione dei requisiti formali richiesti per ottenere l'iscrizione all'Albo delle libere forme associative, dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- Le associazioni non abbiano scopo di lucro e non siano parte o settori di enti o associazioni aventi scopi di lucro;
- non siano movimenti o settori di partiti politici;

4) I requisiti richiesti sono:

- eleggibilità delle cariche;
- Volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti;
- pubblicità degli atti e dei registri;
- perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione, comunque "riconosciute" dall'Amministrazione Comunale;

*MA*

5) Documentazione richiesta per essere iscritti all'Albo Comunale delle forme associative:

a) La domanda di ammissione all'Albo, in carta semplice, con firma autenticata del Presidente dell'Associazione. La domanda deve essere spedita, a mezzo raccomandata, in duplice copia, deve essere indirizzata: Al Sig. Sindaco - del Comune di Rosolini.

b) Alla domanda di ammissione vanno allegati i seguenti documenti:

- Copia autentica o autenticata dell'Atto pubblico costitutivo e dello Statuto, unitamente alla più recente delibera di nomina del Presidente e dei Consiglieri e all'elenco aggiornato di tutti i soci.

Le copie degli atti dovranno risultare estratte dal registro dei verbali debitamente vidimato. Alla presentazione di tali allegati non sono tenuti gli Enti ecclesiastici e le scuole.

6) La Giunta Comunale entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione al Comune, dovrà deliberarne l'accettazione o meno in base ad una relazione dell'ufficio competente con la quale se ne esplicitino le proposte nonché le motivazioni. Tali deliberazioni non sono soggette a controllo.

7) Trascorsi i trenta giorni di cui al precedente comma, senza che il Commissario Comunale abbia deliberato sull'argomento, l'istanza si intende accettata.

8) Solo le forme associative, iscritte all'Albo Comunale, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività amministrativa. L'accesso agli atti comunali è determinato dall'apposito regolamento.

*[Handwritten signature]*

9) L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria anche per accedere ai finanziamenti comunali o a qualunque vantaggio economico, nonché per stipulare le convenzioni come previsto nell'art.12 della Legge 142/90.

10) Il Consiglio Comunale o il Commissario potrà comunque, in ogni momento, revocare la deliberazione di riconoscimento allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività della libera forma associativa non sia corrispondente ai fini indicati dalla stessa per l'iscrizione all'Albo, oppure quando l'attività dell'associazione sia contrastante con la tutela degli interessi della collettività o con i principi stessi dello Statuto della medesima.



IL DIRETTORE  
V. Comp. n. 8  
(Giacomo Scitro)

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto messo comunale del Comune di  
Rosolini certifico di avere affisso all'Albo Pretorio del  
Comune UL presente dal 29-4-1994  
al 13-5-1994  
Rosolini, li 14 MAG. 1994

